

Fondazione per la Mobilità del Lazio

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, su iniziativa dei Promotori Fondatori "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma" e "Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Lazio" (di seguito "Unioncamere Lazio"), entrambe con sede in Roma, Via de' Burchi, n. 147, una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione per la Mobilità del Lazio" (di seguito "Fondazione").

La Fondazione è regolata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e, per quanto ivi non disposto, dal Codice Civile e dalle altre vigenti leggi in materia.

Le eventuali modifiche di questo Statuto sono di competenza esclusiva dei Fondatori Promotori.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma.

Art. 3 – Durata

La durata della Fondazione è illimitata. Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento dello scopo, per mancanza od esaurimento dei fondi, e per tutte le altre cause previste dalla legge e di cui al successivo art. 21.

Art. 4 – Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro, non può distribuire utili, è apolitica ed apartitica.

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale avendo quale scopo lo sviluppo delle competenze in materia di mobilità, infrastrutture, trasporti e logistica in ambito regionale.

Art. 5 – Attività

A tale scopo la Fondazione, in continuità con il lavoro svolto dall'Osservatorio Infrastrutture e Trasporti del Lazio, può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a. studio e monitoraggio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità di merci e persone, alle infrastrutture, al trasporto e alla logistica e diffusione dei risultati;
- b. elaborazione di ricerche sui metodi per uno sviluppo sostenibile dei sistemi di movimentazione delle merci in ambito urbano ed extraurbano;
- c. analisi della domanda e definizione di politiche e di progetti per gli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema della mobilità, dei trasporti e della logistica delle merci;
- d. valutazione dei costi e dei benefici connessi all'uso delle diverse tecnologie di trasporto, anche allo scopo di confrontare tra loro diverse soluzioni di sistema con riferimento a progetti infrastrutturali di interesse regionale;
- e. sviluppo delle tecniche e degli strumenti per la pianificazione regionale dei trasporti;
- f. creazione e gestione di sistemi di comunicazione e di marketing territoriale per la diffusione della conoscenza delle attività in corso sul territorio e delle opportunità di investimento nel settore della logistica;
- g. supporto alla Regione Lazio per la formulazione di linee guida e proposte per la formulazione di atti anche normativi e di indirizzo, di piani e programmi nel settore della logistica e della mobilità, sia per quanto concerne la definizione dei percorsi e delle modalità di formazione della forza lavoro ad ogni livello, sia per quanto riguarda eventuali programmi di aiuto ad imprese di logistica e di servizio alla logistica;
- h. supporto alle Province e ai Comuni per la definizione di progetti locali finalizzati allo sviluppo e alla razionalizzazione della logistica urbana e di distretto, per la messa a punto di specifiche misure di organizzazione della mobilità, per la definizione di progetti urbani integrati e di soluzioni infrastrutturali appropriate;
- i. elaborazione, sulla base del Piano Nazionale della Logistica, di un piano strategico comune per lo sviluppo dell'intermodalità sul territorio regionale, per una corretta utilizzazione del territorio, una riduzione dell'impatto ambientale e delle esternalità che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e delle imprese.

Art. 6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative; in particolare, potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, di fidejussioni e di altre forme di garanzia anche a favore di terzi.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare gli scopi e le finalità di cui ai precedenti artt. 4 e 5, escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare, nonché tutte le attività di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai beni mobili ed immobili, dalle somme versate come risultanti dall'atto costitutivo e dalle quote di iscrizione versate dai Fondatori di cui all'art. 12 che, in caso di recesso, morte ed esclusione, non daranno luogo ad alcuna restituzione;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o contributi erogati da Enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, costituiti anche da donazioni, eredità, legati, sovvenzioni, etc., sempre che tali beni, elargizioni e contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- c. da eventuali eccedenze di bilancio consuntivo destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- d. dal netto degli eventuali disavanzi positivi di gestione emergenti dai bilanci consuntivi;
- e. dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- f. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo statutario fino a che non siano erogate per perseguire gli obiettivi della Fondazione.

Il patrimonio potrà comunque essere aumentato ed alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni di quanti, pur non iscritti quali Partecipanti, condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al relativo conseguimento.

Per le proprie attività, la Fondazione si finanzia:

- a. con le rendite del patrimonio, le quote associative annuali e le eventuali ulteriori contribuzioni dei Partecipanti;
- b. con le eventuali donazioni, eredità, legati e somme che pervengano alla Fondazione da parte di privati ed Enti interessati ai suoi fini non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. con gli eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità;
- d. con i contributi ad essa spettanti in rapporto alle proprie attività istituzionali;
- e. con le eventuali quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati dalla Fondazione;
- f. con i proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse al raggiungimento delle finalità della Fondazione, ivi compreso lo svolgimento di incarichi specifici affidati da Partecipanti e soggetti terzi;
- g. con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale o con quant'altro possa pervenire alla Fondazione in base a leggi vigenti o a partecipazioni a specifiche attività.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione si impegna, altresì, ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sia il bilancio consuntivo che il bilancio preventivo dell'esercizio in corso devono essere predisposti dal Presidente, esaminati dall'Assemblea Generale ed approvati dal Consiglio Direttivo. Nella redazione dei bilanci, costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e seguenti del Codice Civile. Copia dei bilanci preventivo e consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui essi sono stati approvati, dovrà essere depositata secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dai rappresentanti legali della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati solo con espressa approvazione dei Fondatori e dello stesso Consiglio Direttivo; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che

per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

Art. 9 – Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione si dividono in:

- Promotori -Fondatori;
- Fondatori;

Tutti i membri della Fondazione devono dichiarare di impegnarsi a rispettare i principi espressi dallo Statuto.

Art. 10–Promotori - Fondatori

Ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto la " Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma " e "Unioncamere Lazio " sono Promotori-Fondatori della Fondazione.

Essi hanno determinato il loro contributo al momento della costituzione della Fondazione destinato al fondo di dotazione iniziale.

Possano ottenere la qualifica di Promotori-Fondatori le Camere di Commercio, le Società e le strutture del sistema camerale regionale, la Regione Lazio, gli Enti locali, le Associazioni di categoria e ogni altro genere di Associazione, Fondazione o Ente, che contribuiscano al fondo di dotazione iniziale nella misura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 11–Fondatori

Possano ottenere la qualifica di Fondatori le Camere di Commercio, le Società e le strutture del sistema camerale regionale, la Regione Lazio, gli Enti locali, le Associazioni di categoria e ogni altro genere di Associazione, Fondazione o Ente, che:

- si riconoscano negli scopi della Fondazione;
- siano interessati a fornire un apporto concretamente funzionale al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

I Fondatori sono tenuti ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché a contribuire al patrimonio della Fondazione con una quota di iscrizione di importo non inferiore a € 10.000,00.

Sebbene le quote di iscrizione ed associative versate da ciascun Partecipante potranno essere anche di importo diverso, essi saranno obbligati a rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 12 - Disciplina della partecipazione

La qualità di Partecipante è preclusa a coloro che partecipino o intendano partecipare alla Fondazione con obiettivi di lucro, per interessi politici o ideologici o semplicemente speculativi, o comunque difformi, incompatibili o in contrasto con gli scopi e le finalità che si prefigge la Fondazione.

I contributi a qualsiasi titolo dati dai Partecipante e le quote di iscrizione ed associative annuali non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di voto nelle adunanze dell'Assemblea Generale.

Tra i Partecipanti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

La qualità di Partecipante si perde per esclusione, recesso e morte.

Possano essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, i Partecipanti:

- che risultino essere in ritardo nel pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale per più di sei mesi;
- che svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quella della Fondazione;
- per cessazione, scioglimento o liquidazione, o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, nel caso di persone giuridiche;
- che non ottemperino alle disposizioni statutarie, agli eventuali regolamenti interni, o alle delibere assembleari e consiliari;
- che, per qualsiasi ragione, perseguano obiettivi di lucro, interessi politici o ideologici o semplicemente speculativi, o comunque difformi, incompatibili o in contrasto con gli scopi e le finalità che si prefigge la Fondazione.
- Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Partecipante, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, può presentare al Presidente istanza di revisione, che sarà decisa con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Il Partecipante che intenda recedere dalla Fondazione deve comunicare per iscritto, mediante lettera raccomandata, la propria dichiarazione di recesso entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; in difetto sarà considerato Partecipante anche per l'anno successivo ed obbligato al pagamento della quota associativa come stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Partecipante che cessi per qualunque ragione (esclusione, recesso e morte) non ha diritto al rimborso di quanto versato a qualunque titolo alla Fondazione.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea Generale;

- d) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori Contabili.

Le cariche sono tutte elettive, ad eccezione di quanto diversamente previsto in questo Statuto. L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Art. 14– Presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale su proposta dei Promotori-Fondatori, resta in carica per 3 (tre) anni e può essere rinnovato. Il primo Presidente è nominato dai Promotori-Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente se nominato, o in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, firma gli atti e la corrispondenza e quant'altro occorra per l'esplicazione di quanto deliberato, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, reperisce ed attiva i mezzi e gli strumenti idonei a procurare i fondi necessari per l'amministrazione della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario, ferma restando che rientra nella competenza dei Promotori Fondatori l'approvazione delle eventuali modifiche statutarie. In particolare, e salve le ulteriori attribuzioni previste dalle norme di questo Statuto e dall'apposito regolamento, il Presidente propone al Consiglio Direttivo le decisioni relative:

- all'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti;
- agli acquisti di immobili e di altri beni di rilevante valore economico;
- alle cessioni dei beni che formano parte del patrimonio ed alla destinazione delle somme ricavate da tali cessioni;
- alla destinazione delle somme e dei beni non entranti a far parte del patrimonio della Fondazione;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- alla determinazione dell'ammontare e delle quote associative;
- alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico.

In caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento opportuno anche se di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro 7 (sette) giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento d'urgenza in questione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente che ne fa parte di diritto, da 4 (quattro) membri, di cui 2 (due) sono nominati dai Promotori Fondatori ed i restanti 2 (due) sono eletti dall'Assemblea Generale. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato. Il primo Consiglio Direttivo è nominato dai Promotori Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione. Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, con la presenza della maggioranza dei propri componenti, delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto da questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede:

- all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza;
- all'organizzazione e al governo amministrativo e finanziario della Fondazione, studiando e promuovendo l'incremento patrimoniale della stessa;
- a proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio;
- alla gestione di tutti gli affari che interessano la Fondazione, operando affinché i fini istituzionali siano realizzati.

In particolare, e salve le ulteriori attribuzioni previste dalle norme di questo Statuto e dall'apposito regolamento, il Consiglio Direttivo:

- determina la misura del contributo annuo alla gestione al cui versamento sono tenuti i Promotori-Fondatori e i Fondatori in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al fondo di dotazione;
- approva i piani di lavoro della Fondazione ed i programmi di intervento;
- propone, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, i regolamenti interni, e le loro eventuali modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Partecipanti;
- determina l'ammontare degli eventuali emolumenti delle singole cariche sociali da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene ogniqualvolta se ne dimostri l'opportunità, ma comunque almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci consuntivo e preventivo. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con raccomandata, telefax o posta elettronica. La spedizione deve avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere

anche per audioconferenza o videoconferenza garantendo tutte condizioni e le modalità previste dalle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 17 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di tutti i Partecipanti.

L'Assemblea Generale risulta validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di Promotori-Fondatori e Fondatori che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti. Nel caso di Fondatori persone giuridiche o enti, gli stessi provvedono a designare il proprio rappresentante.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, almeno due volte l'anno.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza.

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- nomina il Presidente su proposta dei Promotori Fondatori;
- elegge 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo secondo criteri di selezione e scelta da essa stessa individuati;
- nomina i 3 (tre) componenti effettivi e i 2 (due) componenti supplenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- approva i regolamenti interni, e le eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva le modifiche dello Statuto con il voto unanime e favorevole dei Promotori-Fondatori;
- esamina i bilanci, formulando eventuali osservazioni al Consiglio Direttivo;
- formula pareri consultivi, proposte e raccomandazioni sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare degli emolumenti delle singole cariche sociali.

Art. 18 - Comitato Tecnico-Scientifico

In ragione della peculiarità della *mission* della Fondazione viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un Presidente e da un numero massimo di quattro componenti inteso a coadiuvare i lavori del Consiglio Direttivo in veste consultiva.

Al Comitato Scientifico compete l'individuazione di progetti finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente della Fondazione, e dura in carica per lo stesso mandato dell'Organo di amministrazione.

La scelta dei suoi componenti viene effettuata tra personalità del mondo economico, accademico, dell'associazionismo imprenditoriale e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali dotati di comprovata esperienza nel settore della mobilità, dei trasporti e dell'intermodalità.

Il Presidente del Comitato partecipa di diritto, senza diritto di voto e, comunque, a titolo gratuito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Collegio dei Revisori Contabili

L'amministrazione della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori Contabili, costituito dal Presidente del Collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti nominati dall'Assemblea Generale, iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il primo Collegio dei Revisori Contabili è nominato dai Promotori Fondatori nell'atto costitutivo della Fondazione. I Revisori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I Revisori accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, redigono una relazione di accompagnamento ai bilanci, consuntivo e preventivo, verificano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, e possono procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, nonché chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 20- Scioglimento

La Fondazione si scioglie quando ricorrono le cause di estinzione stabilite dalla legge, ed in particolare quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità.

Qualora, per qualsiasi motivo, la Fondazione dovesse sciogliersi, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre fondazioni, associazioni ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentiti eventualmente gli organismi di controllo competenti, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

Nel caso di scioglimento della Fondazione, verrà nominato 1 (uno) liquidatore dall'Assemblea Generale, che ne determinerà i poteri ed eventualmente il relativo compenso.

Art. 21- Rinvio

Per quanto non previsto da questo Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti in materia.

